

Indicazioni operative coronavirus per attività commerciali e affini

1. OGGETTO

Il presente documento contiene una serie di indicazioni operative sugli adempimenti necessari al contenimento dell'infezione da Coronavirus rivolte alle attività commerciali, di somministrazione e di servizio, aggiornate al . D.P.C.M. 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1920", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 52 del 1/3/2020.

Il suddetto provvedimento annulla tutti i provvedimenti nazionali in materia, e supera comunque tutte le indicazioni dei vari decreti regionali che risultassero in contrasto con le disposizioni in esso contenute.

A seguito di tale provvedimento viene a cessare la possibilità delle Regioni e dei Comuni di emanare ulteriori norme in materia (salvo provvedimenti di tipo operativo e organizzativo). Eventuali norme specifiche e interpretative potranno essere emanate dai Prefetti.

Rispetto ai decreti precedenti si introduce una maggiore omogeneità delle disposizioni a livello regionale (che potranno differenziarsi solo in funzione dei 4 livelli di problematicità individuati dal decreto), vengono ridotte alcune norme fortemente limitative e si responsabilizzano gli operatori, definendo gli obiettivi da raggiungere (es. distanziamento delle persone di non meno di 1 metro), piuttosto che le modalità per raggiungere tali obiettivi, che dovranno essere definite dagli operatori in funzione dei tipi di attività e delle caratteristiche degli spazi in cui le attività si svolgono.

Il presente documento si rivolge ai responsabili delle attività commerciali e affini ed agli enti pubblici che vengono chiamati a fornire indicazioni ai cittadini su questi argomenti, senza entrare negli argomenti relativi agli screening sanitari, alla procedura di isolamento, ecc, nonché alle attività di altra natura (sportive, produttive, culturali, scolastiche, ecc.)-

In questo documento troverete due tipi di informazioni:

- a) Indicazioni interpretative sulle prescrizioni del decreto
- b) Suggerimenti operativi sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'affollamento e in generale su comportamenti "virtuosi" per ridurre le probabilità di contagio e per evitare reazioni negative da parte del pubblico.

E' evidente che quanto indicato nel documento non ha e non può avere alcun valore prescrittivo, ma ha il solo scopo di fornire agli operatori degli elementi utili per le proprie scelte.

2. ARTICOLAZIONE DEL DECRETO

Il DPCM suddivide il territorio nazionale in 4 categorie, a seconda dei livelli di rischio derivanti dall'attuale sviluppo del coronavirus sul territorio:

- 1) Comuni focolaio dell'infezione di coronavirus (**Cosiddetta zona Rossa**).

Sono i comuni dove si sono manifestati i maggiori livelli di contagio e per questo sono stati posti praticamente in isolamento con divieto di entrata e uscita dal territorio. 10 comuni in provincia di Lodi più il comune di Vo' nel Veneto, individuati nell'allegati 1 al decreto

- 2) Aree a livello significativo di contagio, individuate nell'Allegato 2 al decreto, ad eccezione delle Province di cui all'allegato 3: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Province di Pesaro e Urbino e Savona. (**Cosiddetta zona Gialla**)

In quest'area si adottano norme di prevenzione-meno significative di quelle dell'area rosa.

- 3) Aree livello intermedio di rischio individuate nell'Allegato 3 al decreto: Province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona (**cosiddetta Zona Verde**). In quest'area si adottano alcune restrizioni aggiuntive rispetto a quelle della zona Gialla.
- 4) Tutto il resto del territorio nazionale.

3. LE LIMITAZIONI PRESCRITTE

A. **Divieto di accesso e di allontanamento delle persone**, salvo personale sanitario, delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell'esercizio delle proprie funzioni. Si applica esclusivamente nei comuni della cosiddetta zona Rossa.

B. **Manifestazioni ed eventi sportivi:**

- totalmente sospese nei comuni della zona rossa
- consentiti eventi sportivi, competizioni ed allenamenti esclusivamente a porte chiuse in tutti i comuni- della zona gialla e zona verde
- libere nel resto del territorio nazionale

C. **Manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, eventi e ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico:**

- totalmente sospese nei comuni della zona rossa
- consentite limitatamente a quelle "di carattere ordinario" (non definite in alcun modo dal decreto) nei comuni della zona gialla e zona verde-I luoghi di culto possono essere aperti a condizione dell'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro
- libere nel resto del territorio nazionale

N.B. in questa categoria rientrano sicuramente (in quanto espressamente indicato dal decreto) le attività di cinema, teatri, grandi eventi e manifestazioni religiose, ma anche, a titolo interpretativo, i locali di intrattenimento, sale gioco, sale bowling, circhi equestri, luna park e simili.

D. Aperture di Musei, biblioteche ed altri istituti e luoghi della cultura:

- totalmente sospese nei comuni della zona rossa
- apertura a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; nei comuni della zona gialla e zona verde
- aperture libere nel resto del territorio nazionale

E. attività di ristorazione, bar e pub, (inclusi i circoli privati)

N.B. in questa categoria rientrano anche la attività cosiddette di somministrazione non assistita, o artigianali che consentano il consumo diretto dei propri prodotti, purché venga svolta solo a favore dei soggetti che possano utilizzare le “sedute” o tavoli messe a disposizione dell’esercente.

Non risulta chiara la normativa applicabile alle cosiddette pizzerie d’asporto o alle gelaterie che vendono il gelato da consumarsi fuori dall’esercizio. In termini strettamente giuridici andrebbero equiparate alle altre attività commerciali.

- totalmente sospese nei comuni della zona rossa
- apertura secondo gli orari normali nei comuni della zona gialla e zona verde a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- libere nel resto del territorio nazionale

F. Altre attività commerciali:

N.B. in mancanza di indicazioni specifiche del decreto, a questa categoria andrebbero equiparate anche le attività di estetica, i riparatori, le attività artigianali aperte al pubblico (tintolavanderie, fotografi, rilegatori, ecc.) nonché i distributori di carburanti e le tabaccherie.

- •totalmente sospese nei comuni della zona rossa ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente
- apertura di tutti i tipi di attività commerciali (incluso l’ingrosso) nei comuni della zona gialla, condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;

- nelle sole province della zona verde, chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari. Per le altre attività si applicano le stesse regole della zona gialla.
- libere nel resto del territorio nazionale

G. palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi:

- totalmente sospese nei comuni della zona rossa, in tutta la Lombardia e nella provincia di Piacenza
- libere nel resto del territorio nazionale

4. LIMITAZIONE ALLA PRESENZA DI PERSONE

Il DPCM pone come requisito di utilizzabilità degli spazi il fatto che si possa garantire una distanza minima di un metro tra le persone presenti. Anche se il decreto non lo specifica, per persone presenti non va intesa solo la clientela, ma anche il personale normalmente presente contemporaneamente al pubblico nell'area di vendita

Questo presuppone che ci possa essere, intorno ad ogni persona presente, uno spazio di sicurezza "vuoto di persone" (anche se occupato da scaffalature, mobili, ecc.) di almeno due metri per uno, in modo da consentire una distanza di un metro di fianco e davanti (il contagio per dispersione di goccioline provenienti da didietro che vengano aspirate dal soggetto è sostanzialmente trascurabile) Questo corrisponde ad una densità massima di una persona ogni 2 metri quadri aperti al pubblico (che è il parametro indicato fino dalla prima ordinanza della provincia di Trento). In presenza di oltre una persona ogni 2 mq è quindi statisticamente impossibile garantire a tutti i presenti la distanza di almeno 1 metro da ognuno degli altri presenti.

In pratica quindi, per garantire la distanza, il numero di massimo di clienti ammissibili contemporaneamente sarà:

$n^{\circ} \text{ clienti} = (\text{Superficie aperta al pubblico} / 2) - n^{\circ} \text{ addetti presenti}$

All'interno di un esercizio, piccolo o grande che sia, a meno che non si tratti di un locale con sedute preorganizzate (cinema, teatro o simili) o uno spazio dove il pubblico si sposta costantemente (es, sala da ballo) la clientela non si distribuisce uniformemente, ma tende ad addensarsi in alcuni punti, che in generale sono anche quelli dove la gente si sofferma più a lungo (zona casse, banchi con vendita assistita, ecc.)

Per garantire la sicurezza dal contagio è importante che lo spazio di sicurezza possa essere il più possibile garantito anche nei punti di maggiore affollamento, il che non si ottiene automaticamente riducendo il numero totale di persone presenti nell'esercizio.

La soluzione va trovata in maniera differente a seconda del tipo di attività.

Escludendo i cinema, teatri e simili, di cui è esclusa l'apertura, possiamo comunque distinguere tra due grandi tipologie:

-Esercizi dove il pubblico sta sostanzialmente fermo in un posto (tavolo) quali ristoranti, pub e simili:

E' opportuno distribuire il pubblico evitando di occupare tutti posti disponibili, alternando posti pieni a posti vuoti. Questo può essere sufficiente se non vi sono persone che si fronteggiano direttamente.

Per i ristoranti, essendovi clienti che si fronteggiano allo stesso tavolo, può essere opportuno distanziare i tavoli, evitare di aggiungere sedie a tavoli oltre il normale numero di coperti previsti ed eventualmente posizionare i tavoli non paralleli l'uno all'altro, ma con inclinazioni diverse.

Visto che per i bar il servizio al banco non è consentito, anziché rinunciare totalmente al servizio, è consigliabile servire i clienti al tavolo anche per le consumazioni veloci, a almeno fare ritirare direttamente dal cliente le consumazioni al banco ed invitarli a portarle al tavolo.

- Esercizi dove il pubblico gira e si muove (essenzialmente negozi, specie se a self service)

Bisogna evitare le concentrazioni nei luoghi "caldi" (casce e banchi a servizio assistito). A questo scopo si possono indicare, con strisce sul pavimento o apposita segnaletica, delle linee da non superare, sul tipo delle aree di rispetto privacy utilizzate nelle banche o negli sportelli dei servizi pubblici. Il personale va adeguatamente informato del problema, in modo che possa gentilmente dare indicazioni alla clientela di evitare l'affollamento.

Per eliminare al massimo le code conviene tenere aperte sempre il massimo numero di casce possibile, anche fuori dai momenti di punta, e attivare il maggior numero possibile di casce "self scanning", senza presenza di personale.

Ovviamente tutto questo richiede che si attivi un meccanismo di conteggio delle entrate e delle uscite, in modo da sapere sempre quanta gente c'è in negozio e fermare gli accessi al momento opportuno. È buona norma informare la clientela sul numero massimo di persone ammissibili e chiedere la loro comprensione per il disturbo.

Sarebbe buona norma anche quella di ammettere gli ingressi anche a piccoli gruppi, quando c'è la disponibilità di posti, evitando il formarsi di squadroni di persone che entrano tutte insieme, perché questo dà sempre una sgradevole sensazione di situazione di emergenza, che può creare spiacevoli tensioni.

Esporre sempre all'esterno delle comunicazioni in cui si spiega il perché delle limitazioni di ingresso e si chiedi la collaborazione della clientela.

Si rammenta però che il rispetto delle regole di sicurezza è responsabilità dell'operatore, e che il semplice esporre dei cartelli che chiedano la collaborazione del pubblico, lasciando che si autoregolamenti, può essere sufficiente per i piccoli negozi ma non certo per le medie e grandi strutture, e soprattutto non esenta l'operatore commerciale dalle sue responsabilità di controllo.

5. IL RISPETTO DELLE NORME IGIENICHE

Il ministero della Sanità, su indicazioni dell'OMS ha emanato una specie di decalogo di comportamenti da seguire da parte del pubblico. Tale elenco è ormai di dominio pubblico ed è anche riportato nel decreto del 1 marzo.

E' opportuno esporre tale elenco all'ingresso o all'interno dell'esercizio. Su molti siti internet sono disponibili volantini graficamente ben presentati che si possono riprodurre e utilizzare.

Un compito importante (anche se non obbligatorio) dei gestori delle attività commerciali è di fare conoscere, al personale e alla clientela, tali indicazioni, e di creare le condizioni più favorevoli perché sia facile applicarle. Per i negozi di alimentari e di ristorazione, parecchie di tali indicazioni sono anche già comprese nei Manuali HACCP.

Per il personale, il mancato rispetto di tali indicazioni potrebbe anche essere sanzionato in via disciplinare.

Come sempre è meglio prevenire che reprimere, per cui è meglio seguire la strada della informazione e della persuasione.

LAVAGGIO DELLE MANI

Ovviamente il lavaggio delle mani non può essere imposto al pubblico (al personale sì). Il ruolo di chi gestisce un esercizio è di rendere molto "easy" il rispetto di questa misura di prevenzione. Assicurarsi quindi che il sapone non manchi mai nei servizi igienici, e possibilmente mettere a disposizione, sia nei servizi che in galleria, dispenser di gel o spray disinfettanti.

PULIZIA DELLE SUPERFICI

Il virus non sopravvive a lungo al di fuori del corpo umano, per cui contagiarsi toccando maniglie, scaffali e simili è molto improbabile. Comunque, anche come questione di immagine, è bene dare al pubblico la sensazione che il negozio si preoccupa della salute dei clienti, e quindi qualche disinfezione ogni tanto, con spray o simili, ben percepibile dal pubblico (non farlo nelle ore di chiusura) non fa mai male.

6. VARIE

Evitare tutte le situazioni che possano generare preoccupazione o allarme, o tanto meno di panico tra il pubblico è doveroso.

Una delle cose più allarmanti è vedere gli scaffali vuoti, per cui cercate di fare i rifornimenti appena possibile, magari evitando di riempire totalmente gli scaffali per poi non avere la merce per rifornirli. Meglio caricare un po' meno gli scaffali (anche per evitare gli svuotamenti massicci) e ricaricarli qualche volta in più, dando al cliente la sensazione che siete attenti alle sue esigenze.

Per le merci più soggette all'incetta dei clienti (tipo disinfettanti o acqua), valutate la possibilità di limitare il numero di pezzi per cliente, o almeno invitate, con cartelli o messaggi sonori, a non accaparrarsi le merci, ricordando che i fornitori garantiscono continuamente i rifornimenti.

Invitare il personale a non lasciarsi coinvolgere in discorsi allarmistici, cercando di spegnere sul nascere il più possibile, con gentilezza, le polemiche e le contestazioni.

Le eventuali feste, riunioni a scopo promozionale, volantini, trattenimenti anche pubblicitari o gratuiti vanno eliminate, almeno per la durata prevista dalle ordinanze regionali.

Si consiglia anche di evitare in questo momento convention o riunioni del personale.

Evitare le feste di compleanno o simili all'interno dei pubblici esercizi

7. RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

Relativamente ai luoghi di lavoro, la responsabilità è sempre in carico al datore di lavoro che ha l'onere di diffondere le informazioni e mettere in atto quanto previsto per la gestione del pericolo derivante da un'eventuale esposizione all'agente biologico.

Il datore di lavoro, infatti, è responsabile in prima persona della salute e della sicurezza dei lavoratori!

Resta, infine, obbligo del datore di lavoro preservare la salute dei lavoratori riducendo quanto più possibile la probabilità di contagio evitando o limitando tutte quelle attività di front office con utenti esterni/agglomerati di persone come, ad esempio, eventi fieristici e manifestazioni di ogni genere.

Tutte le misure intraprese dal datore di lavoro, ulteriori rispetto alle indicazioni del Ministero, possono essere diffuse al personale mediante la predisposizione di una procedura di sicurezza elaborata ad hoc per gestire lo stato di emergenza.

Trattandosi di una situazione temporanea e di emergenza, non è necessario adeguare il DVR

8. TRATTAMENTO EVENTUALI SITUAZIONI DI EMERGENZA

Nell'ipotesi ove, durante l'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di un caso sospetto di coronavirus.

In stanze, uffici pubblici, NEGOZI e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati vanno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Milano, 2 marzo 2020